

RELAZIONE

I sistemi legislativi nazionale e comunitario sono, in tema di lotta alle discriminazioni, fra i più avanzati al mondo.

L'Unione Europea pone i principi di non discriminazione e parità di trattamento al centro del proprio modello sociale e ne fa un caposaldo dei diritti fondamentali dell'individuo.

Nel percorso culturale e legislativo comunitario, il Trattato di Amsterdam rappresenta senz'altro uno dei momenti più importanti per la lotta alle discriminazioni, poiché nell'art. 13 dello stesso si trova il passaggio da un'ottica settoriale- prevalentemente legata alle discriminazioni di genere- ad un approccio integrato che prende in considerazione qualsiasi tipo di comportamento discriminatorio, sia esso dovuto alla razza piuttosto che alla religione, all'età o agli orientamenti sessuali, all'handicap o alle convinzioni personali.

Diretta emanazione del Trattato sono le Direttive del Consiglio 2000/43/CE, 2000/78/CE e la successiva 2004/113/CE, che attuano il principio di parità di trattamento.

Tuttavia esse limitano la propria azione all'ambito occupazionale, offrendo un'adeguata protezione particolarmente per le discriminazioni fondate sul sesso e sull'origine etnica.

Nell'intento di estendere ed omogeneizzare per tutti i Paesi membri l'azione legislativa, il programma operativo dell'Unione per il 2008 si propone dunque di superare questi limiti attraverso l'emanazione di una ulteriore Direttiva.

L'Italia, che con l'art.3 della Costituzione fa della pari dignità sociale e dell'uguaglianza di fronte alla legge uno dei principi fondamentali del proprio ordinamento, ha recepito le direttive europee con i D.lgs 215/2003 e 216/2003.

E d'altro canto, in un contesto di grandi trasformazioni sociali e demografiche come l'attuale, il tema delle discriminazioni assume un rilievo sempre maggiore rispetto alla necessità di garantire i cittadini sui propri diritti, e fondamentale diventa il ruolo che possono giocare le Regioni e gli Enti Locali in quanto livelli di governo ad essi più vicini.

Si tratta dunque, nel rispetto delle competenze di cui al Titolo V della Costituzione, di fornire un quadro normativo di riferimento per l'azione legislativa, regolamentare e programmatica della Regione, e nel contempo di porre l'accento sulle azioni positive che la Regione può alimentare: dal coinvolgimento delle associazioni al ruolo fondamentale della scuola, dall'accoglienza al rispetto e alla tolleranza della diversità.

Infatti il presente PdL, contestualmente alla necessità di normare la materia da un punto di vista legislativo, si pone l'obiettivo di emancipare la collettività regionale da atteggiamenti e preclusioni mentali che sempre più si scontrano con la realtà quotidiana di una società variegata e multiculturale.

D'altro canto l'azione legislativa dell'Emilia-Romagna ha assunto, di pari passo all'affermarsi di una società regionale multiculturale e multi-etnica, una sempre maggiore attenzione rispetto ai temi dell'integrazione e della tolleranza, di cui la lotta alle discriminazioni è inevitabile corollario.

Lo si riscontra facilmente nelle leggi regionali di riforma del sistema integrato dei servizi sociali (l.r. 2/03), di quello scolastico e di formazione (l.r. 12/03), del lavoro (l.r.17/05) e, naturalmente, nelle leggi regionali 29/97 *"Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili"* e 5/04 *"Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2"*, alla base del Protocollo d'intesa firmato nel 2006 contro le discriminazioni e dell'istituzione del Centro regionale contro le discriminazioni.

Il PdL in esame "Legge sulle pari opportunità e contro le discriminazioni" si propone di dettare norme per uniformare l'azione pubblica al rispetto delle diversità e all'uguaglianza nel rapporto con i cittadini ed impegna la Regione a promuovere azioni positive che superino qualsiasi forma di svantaggio, si tratti di salute piuttosto che di formazione, di

diritto alla casa piuttosto che di politiche del lavoro. In questo contesto si è volutamente scelto di non occuparsi delle tematiche dell'immigrazione poiché la complessità delle stesse ha suggerito di rimandare direttamente alla legge quadro che la Regione ha approvato (L.R.24 marzo 2004, n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2")

L'art. 1 (Finalità) enuncia la volontà di dare attuazione al principio di non discriminazione e parità di trattamento contenuto nelle norme Statutarie e nelle Carte europee di concerto con gli Enti Locali.

L'art. 2 (Definizioni) contiene il richiamo alle direttive UE di riferimento per la definizione delle discriminazioni dirette ed indirette.

L'art. 3 (Oggetto) si richiama alla sussidiarietà fra Enti e al raccordo con le vigenti Istituzioni di parità regionali nell'applicazione dei principi della presente legge.

L'art. 4 (Parità di accesso e divieto di ogni forma di discriminazione) sancisce la parità di accesso dei cittadini ai servizi pubblici e privati e impegna la Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà con gli Enti Locali ed in collaborazione con le parti sociali e il terzo settore, a promuovere azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie.

I soggetti destinatari della norma sono i singoli individui, le famiglie e tutte le forme di convivenza di cui all'art. 4 del DPR 223 del 30 maggio 1989 instaurate da almeno due anni.

L'art. 5 (Accesso ai servizi pubblici e privati) prescrive il principio di parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e vieta che questi possano essere rifiutati o somministrati in maniera deteriore per motivi discriminatori.

L'art. 6 (Accesso all'istruzione, alla formazione, al lavoro) nel riconoscere nella scuola l'ambito privilegiato per la realizzazione di una società multiculturale e tollerante, assicura ad ognuno la parità di accesso attraverso la rimozione di eventuali ostacoli di ordine sociale, culturale o economico.

In particolare la Regione opera per innalzare i livelli educativi e per ampliare l'offerta formativa e favorisce percorsi di accompagnamento per i ragazzi in difficoltà o diversamente abili in raccordo con le politiche sociali e sanitarie e in supporto alle famiglie.

L'art. 7 (La rimozione delle discriminazioni nel lavoro) riprende il concetto di parità e non discriminazione applicato all'ambito lavorativo, ovvero nell'inserimento, nella carriera e nella retribuzione. In particolare la regione opera per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'occupazione femminile e per sostenere le scelte di genitorialità.

L'art. 8 (Accesso ai servizi sanitari e sociali) prevede che, chiunque abbia raggiunto la maggiore età, ha il diritto di designare una persona per la propria assistenza fisica e psicologica durante il ricovero in strutture sanitarie e socio-assistenziali e alla quale i sanitari devono rivolgersi per ogni decisione in caso di incapacità del designante.

L'art. 9 (Diritto alla casa) riconosce il diritto all'abitazione dei singoli e delle famiglie e si richiama alle disposizioni contenute nella l.r. 24/01.

L'art. 10 (Accesso al credito) promuove l'ampliamento delle opportunità di accesso al credito anche attraverso specifiche azioni della Regione nei confronti del sistema creditizio ed accordi con gli enti eroganti.

L'art. 11 (Accesso alla cultura) valorizza e favorisce le iniziative culturali che perseguono lo sviluppo della persona umana e opera per incoraggiare l'offerta di eventi attenti alle diversità.

L'art. 12 (Accesso alle informazioni) riconosce a tutti pari diritto nell'accesso alle informazioni e promuove azioni per rendere questo diritto effettivamente fruibile anche dai diversamente abili e dai cittadini stranieri attraverso strumenti idonei- soprattutto di tipo informatico- , la semplificazione del linguaggio e la diffusione di materiale plurilingue.

L'art. 13 (Integrazione e coordinamento delle azioni) individua nel Piano sociale e sanitario la sede per la definizione delle linee di intervento contro le discriminazioni, in raccordo con gli altri piani settoriali su disabilità, lavoro, immigrati, istruzione e formazione e col coinvolgimento degli organi di parità regionali.

Gli Enti Locali sono chiamati a definire la programmazione territoriale tenendo conto delle specificità presenti in tema di discriminazioni e pari opportunità.

L'art. 14 (Monitoraggio e valutazione) prevede un monitoraggio da parte della Regione nei vari ambiti di competenza, ivi compresa la verifica dell'impatto del corpus normativo regionale rispetto ad eventuali fattori discriminatori ai sensi della presente legge.

L'art. 15 (La promozione delle associazioni per le pari opportunità) riconosce il ruolo e l'importanza dell'associazionismo anche in tema di lotta alle discriminazioni e ne valorizza l'autonomia e il pluralismo.

L'art. 16 (Cooperazione internazionale e rimozione delle discriminazioni) riconosce nei progetti di lotta alle discriminazioni e per la promozione delle pari opportunità uno degli ambiti di intervento privilegiati dalla Regione nell'ambito della cooperazione internazionale. La Regione promuove l'azione delle associazioni che operano in tale ambito.

L'art. 17 (Pari opportunità tra donne e uomini) nel sottolineare il principio di pari dignità fra uomo e donna, promuove interventi tesi all'eliminazione delle discriminazioni e della marginalizzazione femminile nell'istruzione e nella formazione, nel lavoro e nella carriera anche attraverso servizi destinati ad alleggerire i carichi famigliari.

L'art. 18 (Nomine pubbliche) dispone il principio di equilibrio di genere nelle nomine pubbliche di spettanza regionale.

L'art. 19 (La vita autonoma e l'integrazione sociale della persona diversamente abile) definisce azioni di sostegno ed integrazione rivolte ai cittadini diversamente abili per favorirne una vita autonoma, l'accesso e la permanenza nella formazione e nel lavoro, prevedendo a tal fine anche percorsi conoscitivi rivolti ai soggetti che si trovano a condividerne l'esperienza e agevolando la partecipazione ed il confronto con le associazioni comparativamente più rappresentative.

L'art. 20 (Contro ogni discriminazione) si occupa del contrasto ad ogni discriminazione legata all'orientamento sessuale, in particolare in ambito lavorativo, dove si prevedono anche percorsi di formazione e riqualificazione per persone a rischio di marginalizzazione,

il potenziamento qualitativo della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.

L'art. 21 (Codice di comportamento per il personale e l'amministrazione pubblica regionale) ribadisce l'adozione da parte della Regione, in qualità di datore di lavoro, del codice di comportamento dei dipendenti di cui all'art. 2 della l.r. 43/01 e di modalità linguistiche consone alle finalità della presente legge.

La Regione, stanti le proprie competenze, si adopera perché tutte le Amministrazioni pubbliche adottino strumenti analoghi.

L'art. 22 (Contrasto al mobbing) impegna la Regione ad utilizzare gli strumenti previsti nella presente legge anche per contrastare fenomeni di mobbing.

L'art. 23 (Diffusione delle informazioni e ruolo del CoReCom) riconoscendo il ruolo fondamentale dell'informazione per la diffusione di una cultura delle pari opportunità ed antidiscriminatoria, impegna la Regione ad attivare campagne di informazione e a sensibilizzare i mezzi d'informazione. Al CoReCom spetta l'attività di monitoraggio e segnalazione dei mezzi di informazione e quella di proposta agli organi regionali.

L'art. 24 (Estensione delle competenze dell'Ufficio del Difensore Civico regionale) estende le competenze del difensore civico anche alle materie della presente legge.

Il Difensore Civico rileva e segnala la presenza di norme o pratiche discriminatorie ai sensi della presente legge ed agisce a tutela delle persone discriminate.

L'art. 25 (Eguaglianza e non discriminazione nella legislazione regionale) sottolinea che tutto l'ordinamento giuridico regionale deve informarsi ai principi della presente legge.